



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2652/2025

Oggetto: REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006, D.M. N. 370/1998. S. ERASMO ZINKAL S.R.L.. AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI DI CUI ALLA NOTIFICA N. IT004038. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI 258,22 EURO.

In data 30/09/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

il Regolamento (CE) n. 1013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, il quale tra l'altro prevede che le competenti autorità di destinazione e spedizione trasmettano per iscritto, al notificatore e alle altre autorità competenti interessate, la propria decisione in merito al rilascio dell'autorizzazione al trasporto transfrontaliero di rifiuti oggetto di notifica;

il Regolamento della Commissione (CE) n. 1379 del 26 novembre 2007 recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del Regolamento (CE) n. 1013 del 14 giugno 2006;

il Regolamento della Commissione (CE) n. 1418/2007 del 29 novembre 2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato II o III A del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti;

il Regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione del 15 luglio 2008 che integra l'allegato IC del



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione del 29 luglio 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1418/2007 per quanto riguarda le procedure da seguire per l'esportazione di rifiuti in alcuni paesi;

il Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda;

il Regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009;

la Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;

il Regolamento (UE) n. 664/2011 della Commissione, dell'11 luglio 2011, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcuni rifiuti non classificati nell'allegato III B;

il Regolamento (UE) n. 255/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013;

il Regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, che modifica gli allegati IIIB, V e VIII del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (UE) n. 2174/2020 della Commissione, del 19 ottobre 2020, che modifica gli allegati IC, III, IIIA, IV, V, VII e VIII del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (UE) n. 520/2022 della Commissione sulla esportazione di rifiuti destinati al recupero verso alcuni Paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti che modifica il Regolamento 1418/2007;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

il D.M. 22 dicembre 2016 recante "Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento";

il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Vista la nota di S. Erasmo Zinkal S.r.l., assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 21053 del 07/04/2025, con la quale è stato richiesto il rilascio dei modelli di notifica e movimento per una spedizione transfrontaliera di rifiuti pericolosi classificati con EER 100505* - rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, prodotti da S. Erasmo Zinkal S.r.l. con sito di partenza presso l'impianto sito in via delle Fabbriche 2, Genova Voltri e sito di destino presso l'impianto di Metals Chemicals Maastricht B.V., Praamkade 1, Paesi Bassi, per le operazioni R12 e R4;

Considerato che a tale nota è stata allegata attestazione dell'avvenuto pagamento tramite PagoPA (del 02/04/2025) dell'importo di € 258,22 dovuto alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per il rilascio dei modelli di notifica e movimento e per le attività di sorveglianza e controllo, da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001624	258,22	94/2025

Visti

la nota prot. n. 21907 del 09/04/2025 con la quale sono stati consegnati i moduli di notifica e di movimento al notificatore (notifica n. IT004038);

la documentazione consegnata a mano da S. Erasmo Zinkal S.r.l. ed assunta al protocollo con n. 44021 del 21/07/2025, con cui è stata presentata la notifica di cui sopra relativamente alla spedizione di 400 t di rifiuti pericolosi classificati con EER 100505*- rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, prodotti da S. Erasmo Zinkal S.r.l. con sito di partenza presso l'impianto sito in via delle Fabbriche 2, Genova Voltri, e sito di destino presso l'impianto Metals Chemicals Maastricht B.V., Praamkade 1, Paesi Bassi, per le operazioni R12 e R4;

la suddetta nota con cui è stato trasmesso il dossier di notifica n. IT004038 di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) 1013/2006 e ss.mm.ii.;

Preso atto che tale notifica riguarda la spedizione di complessive 400 t di rifiuti pericolosi classificati con EER 100505*- rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, prodotti da S. Erasmo Zinkal S.r.l. con sito di partenza presso l'impianto sito in via delle Fabbriche 2, Genova Voltri, e sito di destino presso l'impianto Metals Chemicals Maastricht B.V., Praamkade 1, Paesi Bassi, per le operazioni R12 e R4;

Vista la nota prot. n. 44431 del 23/07/2025 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione al trasporto transfrontaliero di rifiuti di cui alla notifica n. IT004038;

Atteso che con la suddetta nota è stato comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma (art. 9, comma 1, del Regolamento (CE) 1013/2006 e ss.mm.ii.) entro 30 giorni dalla data di trasmissione della data di conferma di ricevimento della notifica n. IT004038 da parte dell'Autorità competente di destinazione;
- il domicilio digitale dell'amministrazione;
- il rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- il titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Considerato che con la stessa nota è stato precisato altresì che:

- il dossier di notifica è pervenuto integralmente in originale con nota assunta al protocollo con n. 44021 del 21/07/2025;
- sarebbero stati richiesti chiarimenti/integrazioni alla documentazione già presentata;
- una volta pervenute le integrazioni, se congrue rispetto a quanto richiesto, si sarebbe proceduto alla trasmissione del dossier di notifica aggiornato all'autorità competente di destinazione e alle varie autorità di transito interessate;
- la Città Metropolitana avrebbe avuto quindi 30 giorni di tempo per prendere una delle decisioni previste dal Regolamento (rilascio dell'autorizzazione con o senza condizioni o obiezione alla spedizione) dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento della notifica da parte dell'Autorità di destinazione (art. 9 del Regolamento);
- i tempi del procedimento sarebbero stati comunque sospesi fino alla data di trasmissione della conferma di ricevimento della notifica n. IT004038 da parte dell'autorità competente di destinazione, data da cui sarebbero decorsi i 30 giorni sopra citati;

Viste

la suddetta nota con cui si sono sospesi i termini con contestuale richiesta di integrazioni al Dossier di notifica trasmesso in data 21/07/2025;

le note assunte al protocollo con n. 48057 del 07/08/2025, n. 48618 e n. 48853 del 11/08/2025, n. 51578 del 28/08/2025 e n. 52109 del 01/09/2025 con cui sono state trasmesse le integrazioni richieste con la nota di cui sopra e con nota prot. n. 49383 del 14/08/2025;

Atteso che

con nota protocollo n. 52441 del 02/09/2025, a mezzo raccomandata, è stata trasmessa all'Autorità competente di destinazione (Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), EVOA en Besluiten vergunningverlening, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Graadt van Roggenweg 500, PO Box 24062, 3531 AH Utrecht, Nederland) e alle Autorità competenti di transito (Federal Office for the Environment, Waste and Resources Division, Industrial Waste Section, 3003 Bern – Switzerland; Umweltbundesamt (Federal Environment Agency) Wörlitzer Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau – Germany; Interregional Packaging Commission (IVC CIE) Federal Competent authority for transit (BE004) Gaucheretstraat 92-94 / Rue Gaucheret 1030 Brussels, Belgium), copia della notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti n. IT004038;

la stessa è stata trasmessa anche via e-mail in data 02/09/2025;

Preso atto che

con note assunte al protocollo con n. 52716 del 03/09/2025 e n. 53786 del 09/09/2025 l'Autorità di destinazione e di transito (Belgio) ha inoltrato una richiesta di integrazioni a S. Erasmo Zinkal S.r.l.;

con note assunte al protocollo con n. 53834 del 09/09/2025 e n. 54549 del 12/09/2025 S. Erasmo Zinkal S.r.l. ha riscontrato la richiesta dell'Autorità competente di destinazione e di transito;

con nota pervenuta via mail in data 10/09/2025, assunta al protocollo con n. 53971 del 10/09/2025, il Nederland – Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ha comunicato in qualità di autorità



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

competente di destinazione di aver ricevuto la notifica n. IT004038 in data 02/09/2025, con data di conferma di ricevimento del 10/09/2025;

la nota pervenuta via mail in data 10/09/2025, assunta al protocollo con n. 53971 del 10/09/2025, con cui il Nederland – Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), ha inviato l'autorizzazione contenente condizioni specifiche alla spedizione n. IT004038 e valida dall'01/11/2025 al 31/10/2026 con allegata copia del documento di notifica debitamente firmato al box 20;

con nota pervenuta via mail in data 12/09/2025, assunta al protocollo con n. 54542 del 12/09/2025, l'Autorità di transito Repubblica Federale di Germania – Umweltbundesamt (Federal Environment Agency) Wörlitzer Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau ha comunicato il suo consenso valido dall'01/11/2025 al 31/10/2026;

con nota pervenuta via mail in data 12/09/2025, assunta al protocollo con n. 54691 del 12/09/2025, l'Autorità di transito Interregional Packaging Commission (IVC CIE) Federal Competent authority for transit (BE004) Gaucheretstraat 92-94 / Rue Gaucheret 1030 Brussels, Belgium ha comunicato il suo consenso valido dall'01/11/2025 al 31/10/2026;

per quanto riguarda l'Autorità di transito UFAM (Ufficio Federale Ambiente - Confederazione Svizzera), la stessa ha dato il suo tacito consenso al transito relativo alla notifica n. IT004038 (come risulta dal documento inserito nel fascicolo informatico in data 19/09/2025);

Atteso che con nota protocollo n. 54470 del 12/09/2025 è stata data informazione che, a seguito della comunicazione con la quale è stata data conferma del ricevimento della notifica n. IT004038 ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento (CE) 1013/2006 e ss.mm.ii. da parte dell'autorità di destinazione, il procedimento previsto dall'art. 9, comma 1, del Regolamento (CE) 1013/2006 e ss.mm.ii. sarebbe stato concluso entro trenta giorni dal 10/09/2025 quindi entro il 10/10/2025 così come anticipato con precedente nota n. 44431 del 23/07/2025;

Dato atto che

- la notifica presentata risulta debitamente compilata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- il notificatore ha presentato dichiarazione che costituirà adeguata garanzia finanziaria, al più tardi nel momento in cui ha inizio la spedizione, come previsto dall'art. 4, punto 5), comma 2 e dall'art. 6, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- non sono stati rilevati, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, motivi di obiezione alla spedizione di rifiuti in oggetto;

Atteso che la Città Metropolitana di Genova provvederà comunque al rilascio dei moduli di movimento numerati, timbrati e vistati, necessari per la spedizione dei rifiuti, unicamente a seguito della verifica di congruità della garanzia finanziaria costituita secondo quanto indicato dal D.M. 370/1998;

Ritenuto opportuno fissare, oltre ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1013/2006, condizioni specifiche come di seguito riportato:

1. l'ultimo trasporto dovrà essere completato entro e non oltre il 31/10/2026;
2. una copia del documento di notifica dovrà accompagnare ogni trasporto di rifiuti unitamente alla presente autorizzazione e al documento di movimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

3. prima di ogni spedizione il notificatore dovrà accertarsi che i rifiuti siano conformi alle specifiche dell'impianto di destinazione e che quest'ultimo sia in grado accettarli direttamente;
4. nel caso in cui i rifiuti dovessero essere respinti dal destinatario perché non conformi alle condizioni di accettazione, o se il trasferimento non potesse essere portato a termine come previsto per altri motivi, il notificatore dovrà riprenderli in carico dando informazione alla Città Metropolitana di Genova;
5. il notificatore dovrà garantire che tutte le parti coinvolte nell'attuazione della notifica completino e compilino correttamente il documento di accompagnamento;
6. eventuali modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni indicate nella presente spedizione dovranno essere comunicate immediatamente alle autorità competenti interessate nonché al destinatario, a cura del notificatore, prima che abbia inizio la spedizione per valutare se ricorrano le condizioni o meno per la presentazione di una nuova notifica secondo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento CE 1013/2006 e ss.mm.ii.;
7. non potranno essere utilizzati vettori diversi da quelli autorizzati con il presente atto, l'eventuale utilizzo di subappaltatori richiede l'approvazione preventiva delle Autorità competenti;
8. il notificatore dovrà provvedere a verificare:
 - che i vettori siano muniti di autorizzazioni e di assicurazioni di responsabilità civile in corso di validità;
 - che l'impianto di recupero finale sia munito di autorizzazione in corso di validità;

Atteso che la Banca Dati Nazionale Antimafia ha restituito in data 29/08/2025 comunicazione antimafia ex art. 87 D.L. n. 159/2011 come emendato dal D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153/2014, che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (documento inserito nel fascicolo informatico in data 10/09/2025);

Considerato che per il presente atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

Vista la relazione di chiusura del procedimento predisposta dal responsabile di procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con n. 57425 del 26/09/2025;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Silvia Versari, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

Atteso che per il presente non è previsto l'obbligo di pubblicazioni specifiche e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- A. di autorizzare, fatti salvi i diritti di terzi, S.Erasmo Zinkal S.r.l., ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dalla data del presente atto fino al 31/10/2026, alla spedizione di cui alla notifica n. IT004038, relativa alla spedizione di 400 t di rifiuti pericolosi classificati con EER 100505* - rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, prodotti da S.Erasmo Zinkal S.r.l. con sito di partenza presso l'impianto sito in via delle Fabbriche 2, Genova Voltri e sito di destino presso l'impianto della Metals Chemicals Maastricht B.V., Praamkade 1, Paesi Bassi per le operazioni R12 e R4 nel rispetto delle condizioni di seguito riportate:
1. l'ultimo trasporto dovrà essere completato entro e non oltre il 31/10/2026;
 2. una copia del documento di notifica dovrà accompagnare ogni trasporto di rifiuti unitamente alla presente autorizzazione e al documento di movimento;
 3. prima di ogni spedizione il notificatore dovrà accertarsi che i rifiuti siano conformi alle specifiche dell'impianto di destinazione e che quest'ultimo sia in grado accettarli direttamente;
 4. nel caso in cui i rifiuti dovessero essere respinti dal destinatario perché non conformi alle condizioni di accettazione, o se il trasferimento non potesse essere portato a termine come previsto per altri motivi, il notificatore dovrà riprenderli in carico dando informazione alla Città Metropolitana di Genova;
 5. il notificatore dovrà garantire che tutte le parti coinvolte nell'attuazione della notifica completino e compilino correttamente il documento di accompagnamento;
 6. eventuali modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni indicate nella presente spedizione dovranno essere comunicate immediatamente alle autorità competenti interessate nonché al destinatario, a cura del notificatore, prima che abbia inizio la spedizione per valutare se ricorrano le condizioni o meno per la presentazione di una nuova notifica secondo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento CE 1013/2006 e ss.mm.ii.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

7. non potranno essere utilizzati vettori diversi da quelli autorizzati con il presente atto, l'eventuale utilizzo di subappaltatori richiede l'approvazione preventiva delle Autorità competenti;
8. il notificatore dovrà provvedere a verificare:
 - che i vettori siano muniti di autorizzazioni e di assicurazioni di responsabilità civile in corso di validità;
 - che l'impianto di recupero finale sia munito di autorizzazione in corso di validità;
- B. di allegare al presente atto:
 - Allegato 1 – elenco trasportatori e itinerari: allegati 4 e 5 del dossier di notifica;
 - Allegato 2 – i modulo di notifica relativo alla notifica IT004038;
 - Allegato 3 – modulo di movimento relativi alla notifica IT004038.
- C. di introitare la somma di € 258,22 versati da S.Erasmo Zinkal S.r.l. secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

INVIA

copia del presente atto a:

- S.Erasmo Zinkal S.r.l.;
- Autorità competente di destinazione e di transito.

RICORDA

che l'efficacia dell'autorizzazione in oggetto è comunque subordinata alla validità dell'autorizzazione alla gestione rifiuti dell'impianto di destinazione;

che la presente autorizzazione è rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 e non esonera, pertanto, il notificatore dal conseguimento di ulteriori autorizzazioni, permessi o atti di assenso comunque denominati necessari in virtù di disposizioni di rango internazionale, comunitario e nazionale attualmente in vigore;

che deve essere ottemperato quanto indicato all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, circa gli obblighi del notificatore dopo il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione;

che le informazioni relative alle disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 del Regolamento (CE) 1013/2006 dovranno essere registrate, con analoghe modalità, sul sistema informatico di raccolta dati SISPED accedendo al sistema mediante inserimento delle credenziali rilasciate al medesimo da questa Autorità competente.

Si specifica che questa autorità si riserva il diritto di sospensione e/o di revoca della presente autorizzazione in caso di mancato rispetto delle condizioni o di violazioni delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia ed, in particolare, qualora accerti che si è venuta a configurare una o più ipotesi di cui all'art. 9, comma 8, del Regolamento (CE) 1013/2006.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 20 giorni dalla data di conferma dell'avvenuto ricevimento della notifica da parte della Autorità di destinazione (10/09/2025).

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**